



Scrittura privata

Rep. B/ n. 860 del 20.10.2023

CONTRATTO DI APPALTO

Per l'esecuzione dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO - VIA P. CAIANI – LOTTO 1

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 20 (venti) del mese di ottobre, nella residenza municipale di Borgo San Lorenzo Piazza Dante n. 2 sono comparsi:

- a) (da una parte) Ing. **GRAZZINI EMANUELE** [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante" – C.F. 01017000488 – il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, domiciliato presso la residenza municipale in Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n. 2, CAP 50032;

E

- b) (dall'altra) **ALBANESE NICOLA** [REDACTED] in qualità di legale rappresentante dell'impresa IMPRECAL SRL con sede legale in Sirignano (AV), via Nazionale delle Puglie, C.F. e P.IVA 02349750642, di seguito denominata per brevità "appaltatore"

PREMESSO CHE

- a) con determinazione a contrarre n. 869 del 22.12.2022 è stato avviato, tramite il sistema START della Regione Toscana, il procedimento per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante "gara ristretta" indetta mediante avviso di preinformazione ai sensi degli artt. 59 comma 5, 61 comma 1 e 70 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- b) con deliberazione della G.C. n. 49 del 04.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO - VIA P. CAIANI – LOTTO 1", per l'importo complessivo di Euro **1.942.600,00**, oltre IVA, di cui Euro **1.824.350,00** per l'importo a base di gara ed Euro **118.250,00** per i costi per la sicurezza;
- c) al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) **G63E18000050005** ed il codice di gara (CIG) 9547635DA3;
- d) ad esito dell'espletamento della procedura di gara ad opera dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello tramite utilizzo della piattaforma telematica START, è stata proposta l'aggiudicazione dei "Lavori di ristrutturazione delle piscine comunali del Capoluogo - via P. Caiani – Lotto 1", alla ditta IMPRECAL SRL la quale risultava aver presentato migliore offerta;
- e) con determinazione dirigenziale n. 636 del 30.08.2023 a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune è stata disposta l'aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori in oggetto alla ditta IMPRECAL SRL per l'importo di € 1.782.495,04 (di cui € 1.664.245,04 per lavori ed € 118.250,00 per OOSS non soggetti a ribasso) avendo offerto la ditta un ribasso sull'importo dei lavori a base di gara dell'8,776%;



- f) in data 30.08.2023 prot. n. 18778 è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che quindi è trascorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del medesimo articolo l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- g) il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente dichiarazione di efficacia della aggiudicazione definitiva dei lavori disposta con determinazione n. 764 del 10.10.2023;
- h) alla data del presente atto non risultano pervenute da parte degli enti territorialmente competenti le risposte alle richieste di controllo inviate dalla Centrale Unica di Committenza, Unione Montana dei Comuni del Mugello, relativamente al rispetto della normativa sull'impiego dei disabili e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e che pertanto il contratto si intenderà risolto nel caso in cui, successivamente alla stipula, risultassero da detti controlli gravi inadempienze della ditta rispetto agli adempimenti di legge;
- i) il costo complessivo dell'opera di € 2.400.000,00 è finanziato con risorse dell'Unione Europea-NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento/subinvestimento 2.1 “*Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*”;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO - VIA P. CAIANI – LOTTO 1”. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti facenti parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione della G.C. n. 49 del 04.05.2023, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici, assumendosi la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente **9547635DA3**;
3. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G63E18000050005**.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € **1.782.495,04** (euro umilionesettecentoottantaduemilaquattrocentonovantacinque/04) di cui:
 - a) Euro 1.664.245,04 (unmilionesecientosessantaquattromiladuecentoquarantacinque/04) per lavori;
 - b) Euro 118.250,00 (centodiciottomiladuecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.
3. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e dei documenti di gara tutti, che



l'impresa dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede del Comune di Borgo San Lorenzo in Piazza Dante n. 2.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati tramite la Tesoreria comunale presso il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Borgo San Lorenzo, via Giovanni della Casa n. 19, a mezzo di mandati di pagamento sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario previa emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto da parte del responsabile del procedimento.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dalla dichiarazione dei flussi finanziari conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale, è autorizzato ad operare sul conto di cui al successivo paragrafo e pertanto a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto dell'appaltatore, come risulta dal documento conservato agli atti:
- [REDACTED]
- [REDACTED]
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice [REDACTED] ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dell'appalto a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Articolo 6. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non



può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.
2. Nel calcolo del termine per l'ultimazione dei lavori, di cui all'art. 5, sono considerati 25 giorni di avverse condizioni meteo, pertanto non si procederà a sospensioni fintanto che tale limite non sarà superato.
3. Le avverse condizioni climatiche che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti.
4. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
5. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'appaltatore ed inviato al Responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale sulla base delle risultanze del suddetto verbale.
6. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
7. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
8. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 6.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili, come meglio indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per



- depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
 - i) Lo smaltimento di tutti i rifiuti derivanti da imballaggi derivanti dai nuovi prodotti e materiali approvvigionati in cantiere
 - j) La fornitura di energia elettrica e idrica eventualmente necessaria per le fasi di cantierizzazione;
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 31.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nonché alle previsioni del Capitolato Speciale di Appalto.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 – Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o



più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:
 - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
5. I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla stazione appaltante tramite le "figure" appresso individuate:

A. Per l'Amministrazione Comunale:

- Ing. Emanuele Grazzini, committente per la stazione appaltante le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall' articolo 90 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni intervenute;
- Geom. Luca Cerreti, Responsabile (unico) del procedimento le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all' articolo 31 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e agli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010;
- Ing. Giuliano Dalle Mura, Direttore dei lavori le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all' articolo 101 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

B. Per l'Appaltatore:

- Geom. Coccoza Giovanni Pietro Direttore Tecnico, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall' articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato ad eccezione da quanto previsto dal Decreto Ristori-Ter D.L. n. 4/2022, pubblicato il 27 gennaio 2022.
2. Al fine di fronteggiare in modo più strutturale i fenomeni inflattivi che rischiano di ostacolare l'attuazione delle misure volte al rilancio e ripresa dell'economica italiana (incluse quelle legate al PNRR), per tutti gli appalti in scadenza fino al 31 dicembre 2023 si considera vigente l'istituto della revisione dei prezzi, al fine di garantire l'equilibrio contrattuale a fronte di sopravvenute variazioni dei prezzi.
3. Relativamente alla revisione dei prezzi si fa riferimento a quanto riportato all'art. 34 del Capitolato Speciale.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii..



Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, del recupero progressivo dell'anticipazione e dell'importo delle rate di acconto precedenti, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del Capitolato speciale, di importo non inferiore al 20% del valore del presente contratto.
4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
5. In deroga al comma 3:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.
6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
9. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente



contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

10. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e ai sensi della normativa di riferimento per i progetti finanziati con fondi PNRR - *NextGenerationEU*, tutte le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- Titolo del progetto: *“Lavori di ristrutturazione delle piscine comunali di via Caiani – 1^ Lotto”*
- Indicazione **“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”**
- **CUP: G63E18000050005**
- **CIG: 9547635DA3**
- Estremi del provvedimento di aggiudicazione: determinazione n. 636 del 30.08.2023;
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore.

10. Le fatture devono essere inoltrate in forma elettronica.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nelle misure di legge.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui al Capitolato Speciale;



- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:
- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17 - Recesso dal contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
2. La stazione appaltante recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e/o all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.



Articolo 18. Controversie.

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dal Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Obblighi specifici PNRR.

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento.
2. In particolare, l'Appaltatore dovrà (elenco indicativo non esaustivo):
 - a. rispettare le condizionalità specifiche PNRR dell'Investimento "M5-C2-2.1: *“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”*, anche in coerenza con gli elementi di programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'intervento;
 - b. dare puntuale applicazione al principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (“DNSH”), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché rispettare i vincoli DNSH dettagliati nella Guida Operativa di riferimento;
 - c. osservare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241;
 - d. garantire il perseguimento dell'eventuale obiettivo climatico o digitale (tagging);
 - e. assicurare il rispetto degli obiettivi trasversali, ove applicabili, quali, tra l'altro, il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani nel rispetto delle specifiche norme in materia. In particolare, l'appaltatore, salvo deroghe previste dalla normativa, si impegna a riservare:
 - una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
 - una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].

- f. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di fornire al Comune di Borgo San Lorenzo un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;
- g. provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,



previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 39697874 con validità fino al 18.11.2023.

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva e/o al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 come risulta dalla comunicazione antimafia trasmessa dal Ministero dell'Interno prot. 0015530_20230221.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 23. Subappalto.

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
2. In particolare, nel DGUE presentato in sede di gara, l'impresa ha dichiarato di voler procedere a subappaltare nei seguenti termini: *“Lavori appartenenti alle categorie OG1 E OG 11 NEI LIMITI DI LEGGE”*.



Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione mediante polizza fideiussoria definitiva numero 10080910000094 emessa in data 21.09.2023 dalla BENE ASSICURAZIONI spa per l'importo di euro 71.300,00 pari al 4,00% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 25. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi.
3. La polizza di cui al presente articolo sarà rilasciata alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se materialmente non allegati:
 - a) il Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) il disciplinare di gara;
 - c) i verbali della procedura di gara;
 - d) i provvedimenti di aggiudicazione (aggiudicazione definitiva non efficace e dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione);
 - e) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - f) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo (art. 32 comma 14-bis del D.Lgs 50/2016);
 - g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - h) Il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - i) il cronoprogramma;
 - j) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 24 e 25;
 - k) offerta dell'appaltatore e documenti da essa richiamati;
2. Tutti i suddetti documenti, visionati e già confermati dalle parti per integrale accettazione, rimangono



depositati in atti e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Articolo 27 – Clausole onerose

1. A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli articoli
 - art. 61 del Capitolato Speciale d'Appalto di cui al progetto, (in particolare lett. c - piste di cantiere, ecc)
 - art. 62 Criteri Ambientali Minimi del Capitolato Speciale d'Appalto di cui al progetto
 - art. 64 penale 100 euro per ogni mancata presentazione documentazione del Capitolato Speciale d'Appalto di cui al progetto

e dichiarano espressamente di approvarle.

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti prendono atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento oggetto del presente contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ente al seguente link: <http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd> e sono inoltre disponibili presso l'Ufficio Segreteria Generale del Comune di Borgo San Lorenzo.
2. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, i quali agiscono in qualità di responsabili o addetti al trattamento.
3. L'interessato al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti all'art. 12 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77.
4. Il Comune si impegna a trattare i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge per fini di studio e statistici, anche con l'obiettivo di monitorare la spesa, nonché per gli altri adempimenti normativi.
5. I contraenti sono tenuti ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza prescritti dal richiamato GDPR, con particolare attenzione a quanto in esso disposto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Articolo 29. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 30. Pantouflage.

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'aggiudicatario del contratto sottoscrivendo il presente atto conferma la dichiarazione resa di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la P.A. prevista dalla norma sopra riportata.



Articolo 31. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 32 – Registrazione e bollo

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso, come previsto dall'art. 5, comma 2[^], del D.P.R. n. 131/1986 con oneri a carico del richiedente, da quantificare nella misura pro tempore vigente.
2. Il presente atto sconta l'imposta di bollo ordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico della ditta appaltatrice, che l'accetta e viene regolarizzato a tali fini attraverso l'apposizione di n. 4 contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata in atti presso la U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo.

Articolo 33. Norma Finale

1. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
2. Il presente contratto è stipulato in unico originale, composto di n. 14 pagine a video, mediante modalità informatiche e sottoscritto con le seguenti modalità: firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1[^], lett. a), D. Lgs. n. 82/2005, previa apposita e reciproca verifica che i certificatori di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1[^], lettera f), del D. Lgs. n.82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Rappresentante della stazione appaltante: Ing. Grazzini Emanuele (firmato digitalmente)

Il legale rappresentante della ditta appaltatrice: Nicola Albanese (firmato digitalmente)